

**DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2016
43/2016/C**

**OPPOSIZIONE AVVERSO L'AVVISO DI ADDEBITO N. 368/2015/00177070 44 000,
NOTIFICATO DALL'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 febbraio 2016

VISTI:

- l'art. 24, comma 5, decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (di seguito: d.lgs 46/99);
- l'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

CONSIDERATO CHE:

- in data 29 dicembre 2015, è stato notificato l'Avviso di addebito n. 368 2015 00177070 44 000 da parte dell'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, relativo alla posizione contributiva, Gestione Separata, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per il periodo gennaio 2012 – maggio 2013;
- che tale avviso si presta ad essere censurato, mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs 46/99, in quanto si basa su un'erronea interpretazione degli elementi di diritto rilevanti.

RITENUTO CHE:

- sussistano i presupposti per proporre ricorso avverso il richiamato avviso di addebito;
- sia, pertanto, opportuno fornire all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ogni elemento utile ai fini della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs 46/99, avverso il citato avviso di addebito

DELIBERA

1. di proporre opposizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs 46/99, all'Avviso di addebito n. 368 2015 00177070 44 000, notificato in data 29 dicembre 2015, da parte dell'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, relativo alla posizione contributiva, Gestione Separata, dell'Autorità per il periodo gennaio 2012 – maggio 2013;
2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento per il Coordinamento, Affari Giuridici e Istituzionali, per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni